

Esercizio del diritto di assemblea da parte dei lavoratori

di **Massimo Pipino**

Publicato il 10 novembre 2010

il tema oggetto di trattazione nel presente lavoro riveste una sua notevole attualità: il problema è rappresentato dalle modalità di ripartizione del monte ore che l'articolo 20 dello Statuto dei lavoratori prevede a favore dei lavoratori

Di recente la Corte di Cassazione ha ritenuto di intervenire con ben due sentenze (vedi note 1 - Cassazione Civile, sentenza 21 luglio 2009, n. 16936 e 2 - Cassazione Civile sentenza 14 ottobre 2009, n. 21783) con l'intenzione di chiarire un ambito problematico che negli scorsi anni aveva dato origine ad una consistente serie di controversie e dibattiti, da cui erano scaturiti esiti giurisprudenziali non univoci.

Il tema oggetto di trattazione nel presente lavoro riveste una sua notevole attualità: il problema sul tappeto è infatti rappresentato dalle modalità di ripartizione del monte ore che l'articolo 20 dello Statuto dei lavoratori prevede, articolo che, dove possibile, viene disciplinato dall'articolo 4 dell'Accordo interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie firmato da Confindustria, Intersind e Cgil - Cisl - Uil il 20 dicembre 1993.

Come, tra gli addetti ai lavori è ben noto, il secondo comma del summenzionato articolo 20 così recita:

“Le riunioni – che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi – sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell’unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro”.

L’ammontare delle ore in cui i lavoratori possono riunirsi in assemblea nel corso del normale orario di lavoro, percependo la normale retribuzione, è pari, ai sensi di quanto stabilito dal primo comma dello stesso articolo 20, in dieci.

Ai sensi dell’articolo 4 dell’accordo Interconfederale 20 dicembre 1993:

“sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il Ccnl applicato nell’unità produttiva, i seguenti diritti:

1.

diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a

ciascun lavoratore ex art. 20 legge 300/1970”.

Tutte e due le norme menzionate, sia quella legale sia quella contrattuale sono il frutto di circostanze e contingenze storiche ben diverse da quelle attuali, in quanto postulano una unità di intenti tra le diverse Organizzazioni sindacali.

Inoltre nessuna delle due prevedono disposizioni volte a regolare in modo preciso l'ipotesi di eventuale divergenza tra le organizzazioni diverse organizzazioni sindacali: da questa constatazione deriva la difficoltà per l'interprete di applicare tale complesso normativo in situazioni di dissidio tra le diverse organizzazioni sindacali.

Il problema sul tappeto risulta quindi essere quello consistente nel decidere se le tre ore che l'Accordo Interconfederale riserva alle organizzazioni sindacali (le altre spettando alle R.S.U.) debbano essere suddivise tra le Organizzazioni stesse o se invece sia necessario

“attribuire , ove non sia presente una condotta unitaria delle OO.SS., ma operi invece nei fatti una situazione di frammentazione, il potere per ogni singola Organizzazione Sindacale di indire un numero di ore di assemblea tali da realizzare, teoricamente, il monte ore previsto e spendibile (tre ore)”.

La prima pronuncia giurisprudenziale che abbia trattato la materia (*Pret. Pavia, 9.2.1998*) affermava che, dato il diritto di riunirsi in assemblea per 10 ore retribuite all'interno dell'unità produttiva derivante a favore di ogni lavoratore ex art. 20 Legge 300/1970, è necessario *“riconoscere una dotazione individuale di dieci ore annue di assemblea retribuita sulla base dell'effettiva partecipazione del dipendente alla stessa”*.

In maniera simile una più datata sentenza (*Pret. Biella, 17 marzo 1984, Est. Brancaccio, Filtea-CGIL c. Filatura Paschetto*) si pronuncia nel senso che

“la norma di cui all'art. 20 dello Statuto dei lavoratori, stabilendo genericamente un monte ore annuo di 10 ore per le assemblee, ha posto un limite valevole per la partecipazione di ogni singolo lavoratore, con decorrenza della normale retribuzione, e non operante nei confronti delle RSA, la cui legittimazione alla convocazione non incontra alcun limite”

La base su cui si fonda logicamente tale orientamento è costituita dall'opinione secondo cui l'esercizio del diritto di assemblea spettante ai lavoratori potrebbe essere concepito come frazionato e non collettivo. A tale proposito si rinviene in una sentenza della Corte di Cassazione (vedi massima in nota n. 3) secondo cui

“l'appartenenza al gruppo convocato è ... condizione necessaria, ma non sufficiente per la fruizione del beneficio ed è del tutto normale che il convocato non aderente, ponendosi responsabilmente al di fuori della previsione della norma speciale, che lo esonererebbe, debba continuare a fornire la prestazione al datore di lavoro”.

Da ciò consegue la constatazione secondo cui, nell'ipotesi in cui fosse sufficiente ricevere una convocazione ad una assemblea, e senza parteciparvi si conservasse il diritto a non fornire la prestazione lavorativa, conservando inoltre la retribuzione, le RSA si vedrebbero attribuire il potere di concedere, sia pure nei summenzionati limiti, permessi retribuiti senza causa.

Tale interpretazione ha avuto esiti contrastanti nella giurisprudenza di merito: infatti non è mancato chi ha affermato che:

“poiché il datore di lavoro... non ha diritto di partecipare all'assemblea e non può richiedere il nome dei dipendenti che vi abbiano partecipato, egli dovrà corrispondere a tutti indistintamente la retribuzione. Pertanto, esaurito il monte ore annuo, egli ha diritto ad impedire lo svolgimento dell'assemblea durante l'orario di lavoro” (vedi nota n. 4)

D'altra parte, già in una pronuncia precedente (Pret. Merano, 28 febbraio 1972), veniva affermato che:

“poiché allo stato attuale della legislazione, sia pure indiretto e lecito da parte del datore di lavoro al fine di individuare i dipendenti che abbiano partecipato all'assemblea si risolve ugualmente in un attentato alla libertà sindacale del lavoratore poiché integrerebbe una pressione sullo stesso che sarebbe indotto a partecipare non già per una sua libera determinazione, conseguente ad una precisa coscienza sindacale in relazione ai problemi posti all'ordine del giorno, ma unicamente per non perdere la retribuzione, non possono ravvisarsi gli estremi di condotta antisindacale nella corresponsione della retribuzione a tutti gli operai indipendentemente dalla loro effettiva partecipazione all'assemblea...”.

All'opposto, una pronuncia, assai posteriore, della Pretura di Santhià (Pret. Santhià, 17 maggio 1986) sosteneva che:

“il richiedere da parte del datore di lavoro che le maestranze intenzionate a partecipare all'assemblea durante l'orario di lavoro timbrino il cartellino - orologio per attestare le assenze fruite a tal fine non costituisce condotta antisindacale atteso il disposto dell'articolo 20 dello Statuto (dei lavoratori) che subordina il diritto dei prestatori di lavoro ad essere retribuiti per le assemblee svolte durante l'orario di lavoro al limite delle dieci ore annue”.

Come si può facilmente evincere da quanto sopra esposto il problema della legittimità dei controlli è, da sempre, un ostacolo alle tesi che tendono a mantenere separati il momento di indizione da quello di fruizione effettiva del diritto all'assemblea sindacale retribuita.

La tesi sostenuta dalla Corte di Cassazione sopra esposta sembra però essere incompatibile con la natura del diritto di riunione in assemblea sindacale, così come è stato definito dalla Corte Costituzionale con l'Ordinanza n. 170 del 16 maggio 1995 (vedi nota n. 5), che ha ribadito come l'articolo 20 dello Statuto dei Lavoratori *"configura il diritto di assemblea come diritto dei lavoratori ad esercizio collettivo"*. Tale affermazione confligge chiaramente con il concetto di frazionabilità del diritto stesso.

Della questione in esame ha avuto modo di occuparsi più volte il Tribunale di Torino (fra le altre 26 maggio 2003, Est. Denaro, FIOM c. ELBI International spa; Tribunale di Torino, 26 maggio 2003, Est. Grassi, FIOM c. Powertrein spa).

Secondo la Corte torinese,

"dal punto di vista teorico il problema interpretativo ora in discussione, ..., può essere risolto e definito in due modi diametralmente opposti: o separando totalmente il monte ore individuale dal numero delle ore di assemblea in orario di servizio, o, per contro, facendo rigorosamente coincidere il primo dato numerico con il secondo".

Secondo il parere del Tribunale di Torino, la prima delle due diverse opzioni deve essere esclusa in quanto potrebbe portare a conseguenze assurde:

sarebbe infatti possibile un numero illimitato di assemblee in orario di servizio, fino a che non risulti esaurito il monte ore individuale di tutti i dipendenti, nessuno escluso”,

il che, nelle realtà aziendali caratterizzate da rilevante consistenza occupazionale, *“significherebbe esporre l’impresa ad una tendenziale libertà di indire assemblee in orario di servizio, con necessità per l’imprenditore di subire continue fermate della produzione”*. Tuttavia, la giurisprudenza subalpina ritiene di dover respingere anche l’interpretazione opposta, secondo cui il limite delle dieci ore retribuite per ciascun lavoratore costituisce anche il limite massimo delle assemblee che si possono indire, in quanto ciò potrebbe portare al risultato paradossale secondo cui *“una specifica confederazione esaurisca, con le proprie tempestive richieste il numero delle possibili assemblee retribuite e da svolgere in orario di lavoro con l’effetto di privare le altre r.s.a. del relativo diritto”*. La soluzione ci è giunta la Corte torinese consiste quindi nell’*“attribuire, ove non sia presente una condotta unitaria delle oo.ss., ma operi invece nei fatti una situazione di frammentazione, il potere ad ogni singola o.s. di indire un numero di ore di assemblea tali da realizzare, teoricamente, il monte ore previsto e spendibile (3 ore)”*.

L'interpretazione sopra riportata (poi modificata dalla Corte d'Appello torinese) non scioglie tuttavia i dubbi che sopra sono stati evidenziati: non viene infatti risolto il problema della difficile riconciliazione dell'idea secondo cui l'esercizio del diritto di assemblea che spetta ai lavoratori possa essere non collettivo ma frazionato, con la lettura che dà dell'articolo 20 dello Statuto dei lavoratori la Corte Costituzionale e non viene neppure risolto il problema inerente la possibilità per il datore di lavoro di esercitare un controllo sulla partecipazione dei lavoratori all'assemblea, che, come più sopra si è sottolineato, non è data per scontata dalla giurisprudenza.

Una svolta nell'orientamento giurisprudenziale in materia è giunta a seguito di due pronunce di merito, una emessa dal Tribunale di Lanciano (Trib. Lanciano, 4 agosto 2003, est. Giangiacomo, FIOM c, Sevel Spa) e l'altra dal Tribunale di Pordenone (Trib. Pordenone, 20 settembre 2003).

Tra le motivazioni che il tribunale abruzzese ha addotto alla sua sentenza, viene dato rilievo all'

*"utilizzo da parte del legislatore, poi recepito anche in sede di accordi interconfederali degli avverbi **singolarmente** e **disgiuntamente** in riferimento all'indizione delle assemblee, e soprattutto alla alternativa sottesa dall'uso della congiunzione disgiuntiva **o**".*

Infatti, sottolinea il Tribunale,

“la previsione della possibilità di una indizione disgiunta (singolarmente) pare acquistare un senso solo in presenza di un monte ore complessivo a disposizione di tutte le Organizzazioni Sindacali, da gestirsi con assemblee congiunte o disgiunte, mentre, al contrario, apparirebbe ridondante qualora si ritenesse, , il monte ore di spettanza di ogni Organizzazione Sindacale singolarmente considerata. Ciò anche perché alcun bisogno vi sarebbe stato di prevedere che le assemblee - per cui già si prevede la possibilità di indizione per singoli gruppi di lavoratori - possano essere trasversali a più OO.SS., facoltà evidentemente implicita nella possibilità di indizione disgiunta. Analogo dovrebbe farsi poi per la previsione di un ordine di precedenza da rispettare in caso di richieste plurime, ché nessuna conflittualità sembra ipotizzabile nel caso di fruizione disgiunta del monte ore”.

Il Tribunale di Lanciano che ulteriori considerazioni possano essere fatte in merito all'articolo 9 del Regolamento per il funzionamento delle r.s.u. approvato dal Consiglio generale unitario FIM, FIOM, UILM del 9 maggio 1995, ove si legge:

“...le OO.SS. Territoriali provvederanno alla ripartizione del monte ore complessivo di loro competenza tra la parte spettante alla R.S.U. e quella spettante alle singole OO.SS.”.

In un momento successivo è intervenuto in materia il Tribunale di Pordenone: la corte friulana apre le proprie argomentazioni partendo dalla *ratio* della norma e chiarendo che essa è indubbiamente contribuire a contemperare da una parte la libertà sindacale di ciascun lavoratore (nella fattispecie la libertà dia assemblea) e dall'altra il danno economico che il datore di lavoro è costretto a sopportare per effetto della diminuzione di produttività, riducendolo al minimo. I giudici di Pordenone proseguono nella loro argomentazione *ricordando poi che , così come è anche stato ribadito dalla Corte Costituzionale, il diritto dei lavoratori di riunirsi in assemblea sindacale è un diritto ad esercizio collettivo, il che induce ad avanzare dubbi circa la correttezza di una sua impostazione interpretativa che faccia leva sulla possibilità di un suo esercizio frazionato.*

Ciò posto, il Tribunale ricorda come il datore di lavoro non abbia alcun potere “di controllo sullo svolgimento dell’assemblea e sull’effettiva partecipazione da parte dei lavoratori alla stessa”.

Come già aveva avuto modo di osservare il Tribunale di Lanciano, anche la sentenza di quello di Pordenone ritiene di interpretare la congiunzione **“o”** inserita dal legislatore nello Statuto dei lavoratori e dagli estensori dell’Accordo interconfederale del 1993 tra gli avverbi **“singolarmente”** e **“congiuntamente”** osservando che

*“ciò non può che significare che la previsione della possibilità di una indizione disgiunta (come lascia intendere l’avverbio **singolarmente**) acquisti senso solo in presenza di un monte ore annuo complessivo messo a disposizione di tutte le OO.SS., da gestire con assemblee congiunte o disgiunte, dal momento che,*

diversamente opinando, vale a dire ritenendo il monte ore di spettanza di ciascuna O.S., la medesima previsione apparirebbe sovrabbondante.”

La sentenza di Pordenone attribuisce quindi rilevanza di *“interpretazione autentica”* all'**Accordo unitario di regolamentazione sulla costituzione ed il funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie e la democrazia sui luoghi di lavoro**, sottoscritto da FIM, FIOM, UILM, il 14 dicembre 1993. Tale documento riconosce alle associazioni facenti parte alle associazioni sindacali che hanno sottoscritto il Ccnl *“il diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro. Nei limiti di tre ore annue, restando le rimanenti sette riservate alle iniziative delle r.s.u.”*.

Come all’inizio si è accennato è ora intervenuta la Corte di Cassazione con le già citate due pronunce - Cassazione Civile, sentenza 21 luglio 2009, n. 16936 e Cassazione Civile sentenza 14 ottobre 2009, n. 21783.

La prima delle due pronunce citate parte nella sua argomentazione dalla constatazione che:

“... le assemblee, per loro natura, debbono riguardare la generalità dei lavoratori dell’unità produttiva o gruppi di essi, talché il monte ore retribuito va riferito alla totalità dei lavoratori, destinatari dell’invito all’assemblea, ovvero ai gruppi cui l’assemblea si riferisce. Il comma 2 (dell’articolo 20 dello Statuto dei

lavoratori) fornisce quindi la chiave interpretativa del comma 1, nel senso che l'assemblea deve riguardare una collettività di lavoratori e non il singolo, con la conseguenza che il monte ore va riferito al gruppo dei lavoratori che sono stati convocati, a prescindere dal fatto che il singolo lavoratore partecipi o meno all'assemblea in questione".

La Suprema Corte prosegue nella sua sentenza richiamando l'assurdità delle conseguenze che si avrebbero sul piano pratico aderendo all'interpretazione opposta:

"Se in un'impresa, ovvero in uno stabilimento o unità produttiva di un'azienda, vengono indette assemblee sindacali a ripetizione, alle quali partecipa una minima percentuale dei lavoratori aventi diritto, il monte ore di assemblee retribuite non sarebbe consumato finché l'ultimo lavoratore partecipante in concreto all'assemblea, non avesse esaurito le dieci ore. Quanto dire che nell'unità produttiva potrebbe essere tenuta una continua assemblea, con pregiudizio dell'attività di impresa".

La pronuncia 14 ottobre 2009, n. 21783 della Corte di Cassazione è conforme a quella ora esaminata.

In tal modo la Suprema Corte mette fine ad una duratura controversia, in modo

equilibrato che tiene conto sia delle esigenze legittime di tutela dei diritti sindacali dei lavoratori sanciti dalla legge 300/1970 sia delle ragioni della parte datoriale.

NOTE

1) CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, 21 luglio 2009, n. 116936 - Presidente SCIARELLI - Relatore DI NUBILA - Fiom.-Cgil provinciale Torino (Avv.ti B. COSSU, E. POLI) contro Denso Thermal Systems Spa (Avv.ti S. MAGRINI, A.VALENTINI)

Statuto dei lavoratori - Assemblea - Art. 20 - Limite 10 ore annue retribuite - Interpretazione - Monte ore complessivo - Partecipazione singoli lavoratori - Irrilevanza.

Statuto dei lavoratori - Assemblea - Disciplina ex accordo interconfederale 20.12.1993 - Suddivisione monte ore tra R.S.U. e OO.SS. - Monte ore complessivo - Configurabilità.

Statuto dei lavoratori - Articolo 20 - Convocazione assemblea - Ordine di precedenza - Interpretazione.

Secondo quanto previsto dall'articolo 20 dello Statuto dei lavoratori, il limite delle 10 ore annue retribuite di assemblea, da svolgersi durante l'orario di lavoro, è un monte ore complessivo che deve essere riferito alla totalità complessiva dei lavoratori, a nulla rilevando il fatto che il singolo lavoratore partecipi o meno all'assemblea. In conseguenza ed in coerenza a ciò, secondo quanto previsto dall'Accordo interconfederale del 20 dicembre 2003, la suddivisione tra le sette ore annuali di assemblea retribuita riservate alle R.S.U. e le ulteriori 3 ore, da attribuirsi singolarmente o congiuntamente alle organizzazioni sindacali che hanno stipulato il CCNL applicato nell'unità produttiva, si sostanzia in un monte ore da concepirsi complessivamente.

L'ordine di precedenza con cui vengono convocate le assemblee viene stabilito sulla base del dato oggettivo della rappresentanza della comunicazione al datore di lavoro e della effettiva convocazione dell'assemblea stessa.

La sentenza completa è disponibile gratuitamente su richiesta via mail

2) CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 14 ottobre 2009, n. 21783 – Pres. SCIARELLI – Est. IANNIELLO – Fiom-Cgil provinciale Torino (Avv.ti B. COSSU, E. POLI) c. Fiat Auto Spa e Fiat Powertrain Italia srl (Avv.ti R. DE LUCA TAMAJO, F. BONAMICO, P. TOSI, D. DIRUTIGLIANO)

Statuto dei lavoratori - Assemblea - Artt. 20 - Limite 10 ore annue retribuite

- Monte complessivo - Riferimento a generalità dei lavoratori - Accordo interconfederale 20.12.1993 - Suddivisione monte ore rea R.S.U. e OO.SS. - Riferimento indistinto - Irrilevanza numero associazioni stipulanti.

Statuto dei lavoratori - Art. 20 - Convocazione assemblea - Ordine di precedenza - Interpretazione

L'articolo 20 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e l'articolo 4 dell'Accordo Interconfederale 20.11.1993 devono essere interpretati nel senso che il limite di 10 ore annue retribuite di assemblea, durante l'orario di lavoro, assume la valenza di limite massimo complessivo. Tale limite deve essere riferito alla generalità dei lavoratori e si riflette sul potere di indire le assemblee riconosciuto alle R.S.A. dell'unità produttiva ed esteso dall'Accordo Interconfederale sopra citato alle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali che hanno stipulato il Ccnl applicato all'unità produttiva. Il riferimento è, indistintamente indirizzato a tutte le associazioni stipulanti, a prescindere da quello che risulti essere il loro numero.

L'ordine di precedenza con cui si procede alla convocazione delle assemblee, ai sensi dell'articolo 20 dello statuto dei lavoratori, dipende dalla comunicazione effettuata al datore di lavoro, completa di ora e data dell'assemblea convocata.

3) Cassazione Civile, 1 agosto 1986, n. 4934 - *"L'appartenenza al gruppo di lavoratori per cui è stata indetta un'assemblea sindacale ex art. 20 della legge n. 300 del 1970 non fa sorgere, di per se sola, il diritto del dipendente di astenersi dal lavoro senza perdita della retribuzione, essendo anche necessario che il medesimo abbia partecipato all'assemblea, atteso che il primo comma di detto articolo prevede*

(peraltro entro il limite di dieci ore annue) il mantenimento della retribuzione, nonostante la mancanza di attività lavorativa, esclusivamente in funzione dell'esercizio del diritto di riunione."

4) Pret. Castrano, 4 novembre 1986. in senso contrario si veda Pret. Ferrara, 20 giugno 1988.

5) TESTO ORDINANZA 15-16 MAGGIO 1995

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento), promosso con ordinanza emessa il 3 settembre 1994 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra la FIOM-CGIL e la s.r.l. SMABO iscritta al n. 678 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento promosso dalla FIOM-CGIL di Bologna contro la s.r.l. SMABO ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per ottenere la dichiarazione di antisindacalità - con i conseguenti provvedimenti - del rifiuto opposto dal datore di lavoro alla richiesta, presentata da un lavoratore iscritto al predetto sindacato, di un'assemblea retribuita dei dipendenti durante l'orario di lavoro, il Pretore di Bologna, con ordinanza del 3 settembre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 18, 21, 39 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della citata legge n. 300 del 1970, "nella parte in cui consente solamente alle rappresentanze sindacali aziendali di indire riunioni dei lavoratori dipendenti nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, su temi di interesse sindacale, con diritto alla normale retribuzione, nella misura di dieci ore annue";

che, ad avviso del giudice remittente, l'esclusione del diritto dei singoli lavoratori di convocare, congiuntamente o disgiuntamente, assemblee retribuite indipendentemente dalla presenza nell'azienda di rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300, determina "un limite oggettivo per la libertà e l'iniziativa di natura sindacale di tutti i lavoratori di riunirsi in assemblea nel posto e in orario di lavoro, per la differenza di trattamento che incontestabilmente

sussiste”;

che nella specie un’assemblea indetta fuori orario da un lavoratore sindacalizzato, allo scopo di costituire una rappresentanza sindacale aziendale, si era conclusa con esito negativo, non avendo la proposta ottenuto un numero sufficiente di voti favorevoli;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che il principio della libertà sindacale sancito dall’art. 39 della Costituzione, di cui è una specificazione l’art. 14 della legge n. 300 del 1970, impone agli imprenditori un mero obbligo negativo di astenersi da ogni comportamento diretto a impedire o limitare l’attività sindacale dei lavoratori – soggetta però, nei luoghi di lavoro, alla condizione di non recare pregiudizio al normale svolgimento dell’attività aziendale – e quindi garantisce ai lavoratori e alle loro rappresentanze soltanto il diritto di convocare assemblee fuori dall’orario di lavoro per trattare materie attinenti ai loro interessi professionali o sindacali e in genere per manifestare il proprio pensiero, sicché è palesemente insussistente la pretesa violazione degli artt. 18, 21 e 39 della Costituzione;

che palesemente insussistente è pure l’asserita violazione dell’art. 41 della Costituzione, l’iniziativa sindacale essendo estranea al concetto di iniziativa economica privata, che delimita l’ambito applicativo di questa norma;

che le norme c.d. promozionali dello statuto dei lavoratori eccedono il contenuto della garanzia costituzionale della libertà sindacale per tradursi in un intervento giuridico-

costituzionale qualificato da una funzione di sostegno dell'organizzazione sindacale dei lavoratori all'interno delle imprese, comportante obblighi positivi e oneri finanziari a carico dei datori di lavoro;

che pertanto, trattandosi di una scelta di politica legislativa, il legislatore può discrezionalmente limitare la titolarità dei diritti e dei poteri previsti nel titolo III dello statuto o subordinarne l'esercizio a certe condizioni - come nel caso del diritto di assemblea - in guisa da assicurare che essi operino a sostegno dell'azione di organismi sindacali dotati di effettiva rappresentatività dei dipendenti dell'azienda;

che a tale criterio risponde la norma impugnata, la quale configura il diritto di assemblea come diritto dei lavoratori ad esercizio collettivo, riservato alle rappresentanze sindacali aziendali aventi gli indici di rappresentatività prescritti dall'art. 19 dello statuto, onde l'art. 3 della Costituzione non può dirsi violato né sotto il profilo del principio di razionalità, né sotto il profilo di eguaglianza, le rappresentanze aziendali qualificate dai detti indici non essendo comparabili né con singoli lavoratori iscritti a sindacati esterni, né con rappresentanze aziendali costituite a norma dell'art. 14, ma prive dei requisiti dell'art. 19;

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge n. 300 del 1970 è stata più volte dichiarata non fondata da questa Corte in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione (sentenze nn. 54 del 1974, 334 del 1988 e 30 del 1990);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 18, 21, 39 e 41 della Costituzione, dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

10 novembre 2010

Massimo Pipino